

Direzione servizi digitali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3784, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1529/DDA/GDS)

Con istanza DDA/3784, pervenuta in data 8 ottobre 2021 (prot. n. DDA/0002589), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://humsa.net/Home2/?load=/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLO	ARTISTA	LINK
Non è detto Nuovo La soluzione E.STA.A.TE Frase a meta Le due finestre Fantastico (Fai quello che sei) Nessun fiume è più selvaggio L'ultima cosa che ti devo Un progetto di vita in comune Il caso è chiuso Zona d'ombra Francesca (Piccola aliena) Il coraggio di andare	Pausini	<omissis>
Lato Destro Del Cuore	Biagio Antonacci	<omissis>
Simili	Pausini	<omissis>
200 Nota	Pausini	<omissis>
Innamorata	Eros Ramazzotti	<omissis>
Chiedilo Al Cielo	Pausini	<omissis>
Ho Creduto A Me	Agliardi Niccolo	<omissis>
Nella Porta Accanto	Pausini	<omissis>
Il Nostro Amore Quotidiano	Pausini	<omissis>
Tornerò	Biagio Antonacci	<omissis>
Colpevole	Pausini	<omissis>
Io C'ero	Pausini	<omissis>
Sono Solo Nuvole	Luciano Sangiorgi	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore, tramite il sito oggetto della presente istanza”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le

Direzione servizi digitali

stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società Dynadot LLC, raggiungibile alla e-mail abuse@dynadot.com, per conto di un gestore non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, abuse@namecheaphosting.com, igor.e@namecheap.com, tech@namecheaphosting.com. Alla medesima società risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Los Angeles, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3784**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Direzione servizi digitali

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 26 ottobre 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore